

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1011 DEL 16/06/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 23-BIS, COMMI 1 E SEGUENTI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 ALLA DOTT.SSA ADA AITA, DIRIGENTE BIOLOGO A TEMPO INDETERMINATO NELLA DISCIPLINA DI BIOCHIMICA CLINICA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 894/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota n. 34451 di protocollo del 20 aprile 2023 la dipendente dott.ssa Ada AITA, dirigente biologo a tempo indeterminato nella disciplina di biochimica clinica assegnata all'unità operativa semplice del laboratorio analisi del Presidio ospedaliero di Bassano, ha chiesto di essere collocata in aspettativa con diritto alla conservazione del posto a seguito di vincita di un posto di ricercatore a tempo determinato presso l'Università di Padova, per tutta la durata del suddetto incarico triennale;
- la dipendente allega i provvedimenti adottati dal Rettore dell'Università di Padova in merito alla vincita del posto di ricercatore a tempo determinato del quale trattasi;
- con successiva nota n. 39690 di protocollo del 9 maggio 2023 la dipendente ha precisato che la richiesta di aspettativa è intesa a un periodo di autorizzazione all'assenza dal lavoro con diritto alla conservazione del posto della durata di sei mesi, anziché per tutta la durata dell'incarico triennale del quale trattasi;
- il Direttore sanitario, sentito al riguardo anche il Direttore dell'unità operativa complessa "Laboratorio analisi", considerate le esigenze organizzative del servizio di appartenenza, ha espresso parere favorevole alla concessione del periodo di astensione dal lavoro del quale trattasi limitatamente al periodo di sei mesi ritenendo un'assenza maggiore incompatibile con le esigenze di continuità di servizio del laboratorio analisi di Bassano;
- il Direttore dell'unità operativa complessa "Laboratorio analisi" ha inoltre indicato che l'aspettativa può avere decorrenza dal giorno 26 giugno 2023 precisando che a tale data è possibile l'integrale programmazione delle ferie maturate dalla dipendente in coerenza alle esigenze organizzative della continuità di servizio del laboratorio di assegnazione.

Considerato che:

- in tema di assunzioni a tempo determinato dei ricercatori da parte delle università, l'articolo 24, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 240 contempla una specifica ipotesi di conservazione del posto di lavoro presso l'amministrazione di appartenenza, senza assegni e senza contribuzioni previdenziali, per tutto il periodo di durata dei contratti precisando che il dipendente è collocato *"in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza"*;
- la suddetta aspettativa non trova una specifica disciplina contrattuale nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità stipulato il 19 dicembre 2019;
- con riguardo alle aspettative per incarichi a tempo determinato presso altre amministrazioni pubbliche, l'orientamento applicativo n. 47 del 15 giugno 2021 dell'ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – conferma che le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale previgenti e incompatibili con le nuove previsioni dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono da intendersi superate;

- in assenza di una specifica disciplina della suddetta aspettativa da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità stipulato il 19 dicembre 2019, va richiamato l'articolo 23-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il comma 1 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale; resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti; il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta; è sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ritenuto pertanto che:

- alla luce del combinato disposto dell'articolo 24, comma 9-*bis*, del decreto legislativo n. 240 del 2010 e della sopravvenuta formulazione dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, appare possibile concedere alla dipendente un'aspettativa senza assegni connessa all'assunzione del nuovo incarico a tempo determinato presso l'Università di Padova;
- il parere del Direttore sanitario acquisito all'esito dell'istruttoria – espresso d'intesa con il Direttore dell'unità operativa di assegnazione della dipendente - ha attestato la compatibilità dell'assenza della dipendente con le esigenze dell'unità operativa di assegnazione per il periodo di sei mesi indicato dalla dipendente con la nota n. 39690 di protocollo del 9 maggio 2023;
- per le successive vicende del rapporto di lavoro trova applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

Dato atto che:

- dall'adozione del provvedimento di collocamento in aspettativa non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda, trattandosi di aspettativa senza assegni.

Visti e richiamati:

- l'articolo 24, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 240;
- l'articolo 23-*bis*, commi 1, 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" quale dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere sulla richiesta di aspettativa senza assegni presentata dalla dipendente dott.ssa Ada AITA con le note in premessa indicate.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla dipendente dott.ssa Ada AITA in qualità di dirigente biologo a tempo indeterminato nella disciplina di biochimica clinica, un periodo di aspettativa senza assegni della durata di sei mesi ai sensi dell'art. 23-*bis*, commi 1, 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo tra il giorno 26 giugno 2023 e fino al giorno 25 dicembre 2023 (compresi) a seguito di vincita di un posto di ricercatore presso l'Università degli Studi di Padova disciplinato dal contratto a tempo determinato previsto dall'articolo 24, comma 9-*bis*, del decreto legislativo n. 240 del 2010;
2. di precisare che l'aspettativa è senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità; il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta; è sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione;
3. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" all'esecuzione del provvedimento;
4. di dare atto che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda, trattandosi di aspettativa senza assegni;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.